**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 10**

*All'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente:*

Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 10 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

IL RELATORE